



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di **Civita D'Antino (AQ)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e delle Sezioni riunite in sede deliberante del 16 marzo 2023, n. 1/DEL/2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione del 25 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 42, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il rendiconto 2021 del Comune di Civita D'Antino (967 abitanti). Il questionario è stato acquisito mediante il sistema applicativo LimeFit, mentre la relazione è stata acquisita tramite il sistema applicativo ConTe, rispettivamente al prot. n. 37 e al prot. n. 40 del 10 gennaio 2023.

Al riguardo l'Organo di revisione nella propria relazione ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione nella relazione ha dichiarato che *"il Comune ha provveduto alla predisposizione e all'invio della certificazione relativa alle risorse ricevute con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 [...] e che le stesse sono state correttamente contabilizzate e utilizzate. Nel corso del 2021 l'Ente ha applicato l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 non utilizzate per euro 11.977,00"*.

3. Il Comune, con nota prot. n. 697 del 17 febbraio 2023, ha fornito riscontro al monitoraggio della Sezione in ordine alla titolarità di progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza alla data del 31 dicembre 2022 (cfr. delib. n. 19/2023/VSG), dichiarando di essere soggetto attuatore unico di sette progetti PNRR, per un finanziamento complessivo previsto pari ad euro 213.033,00, tutti relativi alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (CUP F41C22001380006, F41F22003530006, F41F22003530006 F51F22005920006, F41F22002940006, F41F22003290006, F41F2200197002), e di tre progetti PNC per un finanziamento totale previsto di euro 200.000 relativo alla Missione 2 - Tutela del territorio e della risorsa idrica (CUP F43G20000320001, F49J21007400005, F47H22003470001).

Dall'esame della tabella inviata tramite il sistema ConTe in data 31 luglio 2023, prot. n. 3101, l'Ente alla data del 30 giugno 2023 risulta essere soggetto attuatore unico di undici progetti, per

un finanziamento complessivo previsto pari ad euro 1.382.785,00 di cui otto relativi alla Missione “M1C1”: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2: Abilitazione al cloud per le PA locali - per un finanziamento di euro 232.785,00 (CUP F41C22000850007, F41C22001380006, F51F22005920006, F41F22001970002, F41F22002940006, F41F22003290006, F41F22003530006, F41F22003540006) e tre relativi alla Missione “M2C4”: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, per un finanziamento totale di euro 1.150.000,00 (CUP F47H21009660001, F43G20000320001, F49J21007420005). Per nessuno dei progetti inseriti in tabella è stata indicata la fase in cui si trovano.

La tabella non è stata compilata nelle colonne relative al “*finanziamento progetto*”. Al riguardo si rammenta che la Sezione delle Autonomie ha espressamente richiesto “*di specificare l'importo relativo alle quote di finanziamento relative al PNRR, al PNC o altra Fonte pubblica, quali le risorse proprie dell'ente (di cui si chiede di precisare la fonte) nonché eventuali risorse provenienti da privati*”, in particolare valorizzando le voci “*costo totale progetto*”, “*importo finanziato PNRR*”, “*importo finanziato PNC*”, “*importo finanziamento altra fonte pubblica*”, “*importo quota risorse proprie*”, “*risorse private*” (cfr. “Nota metodologica per la compilazione della tabella PNRR del questionario allegato alle linee guida sul bilancio di previsione 2023 – 2025”, allegata alla delib. n. 7/SEZAUT/2023).

Questi dati non risultano congruenti con quelli riportati nella piattaforma ReGiS, dalla quale risulta che l'Ente è titolare, in qualità di soggetto attuatore, di undici progetti PNRR, oltre a uno “*cancellato*” (CUP F41C22000850007), di cui tre relativi alla Missione 2 – Componente 4 (CUP F43G20000320001, F49J21007420005, F48H22000490001), sette relativi alla Missione 1 – Componente 1 (CUP F41F22001970002, F51F22005920006, F41C22001380006, F41F22002940006, F41F22003290006, F41F22003530006, F41F23000510006) e uno relativo alla Missione 5 – Componente 2 (CUP F49I23000040005).

Di questi undici progetti due risultano “*conclus[i]*” (CUP F43G20000320001, F49I23000040005), 1 “*avviato*” (CUP F49J21007420005), sette “*non avviat[i]*” (CUP F41F22001970002, F51F22005920006, F41C22001380006, F41F22002940006, F41F22003290006, F41F22003530006, F41F23000510006) e uno “*in esecuzione*”.

Si ricorda che la Sezione delle Autonomie ha così affermato: “*L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della c.d. Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi del PNRR [...] L'entità delle risorse messe a disposizione amplia la capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da un'adeguata risposta sul piano organizzativo. L'opportunità di amministrare tali ingenti risorse per investimenti rappresenta una sfida*

*inedita per i territori e le loro amministrazioni, per le quali risulta prioritario il tema della capacità di spendere le risorse aggiuntive, senza sacrificare le attività ordinarie, per dare corso in modo efficace agli interventi del PNRR nell'ambito dell'Iniziativa Next Generation EU (NGEU). In sede progettuale è necessario prevedere adeguate fonti di copertura correnti per le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria che verranno indotte dalla realizzazione delle opere, al fine di scongiurare il rischio che si determinino criticità in termini di sostenibilità di medio e lungo periodo. L'esigenza di una oculata programmazione della spesa è fondamentale, nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria. Ciò trova conferma nella legislazione dedicata al PNRR che, in particolare, all'art 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fa esplicitamente riferimento alla responsabilità «della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali» [...] gli investimenti finanziati dal PNRR riguardano, in larga misura, la spesa in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture. Da tali realizzazioni possono dipendere effetti sulla sostenibilità finanziaria. È, quindi, importante non mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio a seguito dell'eventuale incremento di spesa corrente, che alcune tipologie di investimenti potrebbero procurare, come le infrastrutture che generano spesa corrente non coperta da altrettanti flussi certi di entrate correnti. Solo per citare alcuni esempi, le infrastrutture destinate al trasporto pubblico, gli impianti sportivi (piscine, palestre, centri polifunzionali) in aggiunta a quelli già attivi, le nuove strade, le nuove aree adibite a verde pubblico, le strutture residenziali per anziani, trascinano incrementi di spesa corrente dovuti ai costi d'esercizio sotto forma di personale, utenze, manutenzioni programmate. È quindi rilevante verificare la presenza di margini di manovra corrente disponibili nel bilancio dell'ente locale, che consentano di compensare l'incremento della spesa corrente, oltretutto con il miglioramento della produttività multifattoriale, con l'espansione delle entrate (servizi a domanda) ovvero la diminuzione di spese correnti già preventivate. A questi fini, i margini di parte corrente possono essere misurati attraverso un indice ibrido, che utilizza dati di cassa e competenza finanziaria, esprimendo il rapporto tra il totale complessivo delle riscossioni delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), relative al triennio 2019-2021, e la sommatoria degli impegni delle spese correnti (titolo 1) e per rimborso di mutui e prestiti (titolo 3) dello stesso periodo. (Indicatore: riscossioni totali entrate correnti del triennio 2019-2021) / (impegni titolo 1 + impegni titolo 3 del triennio 2019-2021). In base alle evidenze dell'analisi quantitativa si potrà valutare l'opportunità di restringere il campo alle sole riscossioni in conto competenza" (cfr. delib. n. 18/SEZAUT/2022).*

Inoltre, successivamente, la Sezione delle Autonomie, con riferimento alla "Tabella PNRR" da compilarli con le informazioni aggiornate al 30 giugno 2023, ha affermato che: "i dati che l'Organo di revisione troverà già inseriti riguardano i CUP, riferiti a ogni ente, registrati nella banca dati <PCM-DIPE> nonché quelli presenti nella piattaforma ReGiS. Come è stato evidenziato da questa Sezione (deliberazioni n. 13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n.

3/SEZAUT/2023/FRG), nella banca dati <PCM-DIPE> sono classificati i progetti candidati a essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del PNRR, perché correlati a investimenti pubblici associati al PNRR dall'ente, già in fase di generazione del codice unico di progetto. L'Organo di revisione è tenuto a segnalare eventuali incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso dell'ente. Nello specifico, devono essere valorizzati anche gli ulteriori CUP che risultino attivati, secondo i dati dell'Ente, rispetto a quelli già inseriti. Tale riscontro da parte dei revisori, oltre a fornire possibili indizi di criticità alla Sezione regionale di controllo sul panorama degli interventi, sarà anche d'impulso agli enti per il corretto e tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella piattaforma ReGiS ( cfr. circolare 27 aprile 2023 n. 19, Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante <Utilizzo del sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU>, in cui si prevede l'abilitazione dei soggetti attuatori a provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito del sistema ReGIS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del PNRR nonché ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o integrazioni delle informazioni già registrate). Nella tabella sono infine richieste, secondo un preciso schema temporale, le principali informazioni sui dati finanziari e quelle relative sullo stato del cronoprogramma dell'investimento, anch'esse strumentali all'esercizio dei controlli gestionali sull'attuazione del PNRR (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR)" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

L'art. 1 della legge n. 178 del 2020 al comma 1043 ha stabilito che: "le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico" e, al comma 1044, che: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi".

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha disposto che: "le [...] Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio

Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale. In esecuzione di tali previsioni normative, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente [...] il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR [...] In tale ottica, il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata)” (cfr. circolare n. 27 prot. n. 175451 del 21 giugno 2022).

Con la circolare 27 aprile 2013, n. 19, il Mef ha precisato di aver fornito “elementi aggiuntivi in merito alle modalità di utilizzo del sistema ReGiS, in particolare per gli aspetti volti ad assicurare la corretta, efficace e tempestiva attivazione dei flussi dei finanziamenti in favore dei soggetti attuatori”.

Questa Sezione si riserva l'attivazione di un approfondimento ai sensi dell'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021.

4. Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

#### 4.1 Gestione della liquidità

Il valore del fondo di cassa a fine esercizio è pari ad euro 393.443,99, in aumento rispetto all'esercizio precedente (euro 367.300,60); dalla consultazione dagli allegati “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate” e “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese” della BDAP non risulta il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tabella 1 – Gestione di cassa

<b>FONDO CASSA INIZIALE (A)</b>	<b>1.072.574,59</b>
<b>TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	681.425,02
<b>TITOLO II - Trasferimenti correnti</b>	364.778,09
<b>TITOLO III - Entrate extratributarie</b>	335.455,1

<b>TITOLO IV - Entrate in conto capitale</b>	437.763,98
<b>TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00
<b>TITOLO VI - Accensione prestiti</b>	0,00
<b>TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00
<b>TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	1.138.338,53
<b>TOTALE ENTRATE (B)</b>	<b>2.957.760,72</b>
<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	1.244.879,1
<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	1.241.845,88
<b>TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00
<b>TITOLO IV - Rimborso prestiti</b>	35.271,56
<b>TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00
<b>TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.114.894,78
<b>TOTALE SPESE (C)</b>	<b>3.636.891,32</b>
<b>FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)</b>	<b>393.443,99</b>
<i>di cui vincolati</i>	393.443,99

Fonte: dati BDAP

#### 4.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

La tabella che segue indica i dati contabili per l'esercizio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	euro
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio</b>	<b>1.072.574,59</b>
Riscossioni	2.957.760,72
Pagamenti	3.636.891,32
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>393.443,99</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>393.443,99</b>
<b>Residui attivi</b>	<b>1.972.695,96</b>
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	-
<b>Residui passivi</b>	<b>1.809.071,31</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	11.283,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	-
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>545.785,32</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	83.163,35
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	178.878,68
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	70.000
Altri accantonamenti	18.823,68



<b>Totale parte accantonata</b>	<b>350.865,71</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	351.897,21
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.782,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	-
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>357.679,66</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>-</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>-162.760,05</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 17 giugno 2022, oltre il termine di legge (30 aprile), e indica un risultato di amministrazione pari a euro 545.785,32, con una parte disponibile pari ad euro -162.760,05.

Il disavanzo trova la propria ragione anche nell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui approvata con la delibera consiliare n. 42 del 20 novembre 2015, che ha previsto un piano trentennale di rientro secondo quote costanti di 29.472 euro (cfr. delib. n. 205/2020/PRSE, n. 143/2021/PRSE e n. 7/2023/PRSE, di questa Sezione).

Il Fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 11.283,32, interamente di parte corrente.

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.”*

Sono stati accantonati euro 83.163,35 nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 70.000 nel Fondo contenzioso ed euro 18.823,68 per *“Altri accantonamenti”*, nella parte vincolata, euro

351.897,21 come vincoli derivanti da leggi e principi contabili, ed euro 5.782,45 come vincoli derivanti da trasferimenti.

Con riferimento alla voce "altri accantonamenti" l'Oref nella relazione ha dichiarato che "nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 18.823,68 ricomprensivo il fine mandato, aumenti contrattuali del personale dipendente ed altri accantonamenti prudenziali e generali senza quantificazione puntuale" e che "l'Ente ha accantonato lo stanziamento del fondo debiti commerciali mediante delibera G.C. 41 del 16.02.2022", tuttavia dalla consultazione della BDAP non si rinviene il relativo accantonamento.

L'art. 1, commi 862, della legge 30 dicembre 2015, n. 145 dispone che: "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha affermato che: "il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 70.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze".

Il par. 5.2 lettera h), dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: "Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine

*si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...] L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."*

Secondo le informazioni trasmesse dalla Cassa depositi e prestiti con nota acquisita al prot. n. 903 del 18 marzo 2022, il Comune ha ricevuto una anticipazione di liquidità ai sensi del d.l. 35 del 2013 per complessivi euro 203.606,94, con un importo da restituire al 31 dicembre 2021 di euro 167.042,42; tuttavia, l'Ente ha accantonato al FAL euro 178.878,68.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro 83.163,35. In merito alla congruità rispetto al totale dei residui, il valore calcolato in relazione ai Titoli 1 e 3 è del 25,92 per cento.

L'Organo di revisione nella relazione ha dichiarato che: *"l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n.18/2020."*

L'ammontare del FCDE deve essere *"determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi."* (cfr. par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*, evidenziando, altresì, che un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa (cfr. delib. n. 32/2015/INPR), e che: *"ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto "accertamenti riscossione 2019" (art. 107-bis,d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per*

*effetto dei soprarrichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021).*

### **4.3 Verifica degli equilibri.**

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Detti enti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della*

legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)
<b>Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>84.520,27</b>	<b>88.743,00</b>	<b>173.263,27</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	70.000,00	-	70.000,00
Risorse vincolate nel bilancio	150.626,34	-	150.626,34
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>136.106,07</b>	<b>88.743,00</b>	<b>-47.363,07</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	98.147,43	-	-98.147,43
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>37.958,64</b>	<b>88.743,00</b>	<b>50.784,36</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio complessivo (W3) presentano valori positivi pari rispettivamente, ad euro 173.263,27 ed euro 50.784,36, mentre l'equilibrio di bilancio (W2) presenta un valore negativo pari a meno euro 47.363,07.

#### 4.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 individua l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di

*tempestività dei pagamenti»”, e al comma 3, che: “L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

Il valore dell'indicatore annuale dei pagamenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è pari a 56, e, quindi, superiore ai termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; nella BDAP il valore inserito è pari a zero.

I prospetti recanti l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e detenuti al 31 dicembre 2021, danno conto di un numero di imprese creditrici pari a 117 con un ammontare dei debiti commerciali pari ad euro 932.768,39.

L'Organo di revisione nella relazione afferma che: *“l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel [...], ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.”*

L'art. 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dispone che: *“le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”.*

L'art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: *“a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. [...] Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato”.*

Questa Sezione rinnova l'invito ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE nonché alla esaustiva ed esatta compilazione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nelle banche dati.

#### 4.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, preveda che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, così precisa: *“possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

L'Oref nella propria relazione ha affermato che: *“l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 18 del 30.04.2022 munito del parere dell'Organo di revisione [...] ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.”*

Il Comune deve provvedere alla *“revisione delle ragioni del mantenimento [...] dei residui”*, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche; al fine del rispetto dell'art. 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d'atto di formali

riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell'intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

*Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.*

*Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.*



Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo".

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	467.972,34	115.274,9	293.653,31	1.938.697,4	-	-	-	32.780,74	2.848.378,69
RISCOSSIONI C/R	342.428,17	36.934,74	145.534,94	32.816,35	-	-	-	-	557.714,2
RESIDUI DI COMPETENZA	367.983,31	32.212,21	130.963,66	213.978,98	-	-	-	229.737,02	974.875,18
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-34.159,7	-13.209,19	-48.562,19	-1.164.282	-	-	-	-32.630,63	-1.292.843,71
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>459.367,78</b>	<b>97.343,18</b>	<b>230.519,84</b>	<b>955.578,03</b>	-	-	-	<b>229.887,13</b>	<b>1.972.695,96</b>
% RISCOSSIONE RESIDUI	73,17	32,04	49,56	1,69	-	-	-	-	19,58
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	52,05	8,94	40,81	34,57	-	-	-	16,79	28,88

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	756.492,95	2.808.742,79	-	-	-	57.466,85	3.622.702,59
PAGAMENTI C/R	366.579,53	1.041.033,06	-	-	-	-	1.407.612,59
RESIDUI DI COMPETENZA	370.449,53	418.113,79	-	-	-	253.180,77	1.041.744,09
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-187.598,04	-1.234.112,22	-	-	-	-26.052,52	-1.447.762,78
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>572.764,91</b>	<b>951.711,3</b>	-	-	-	<b>284.595,1</b>	<b>1.809.071,31</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	48,45	37,06	-	-	-	0,00	38,85
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	29,66	67,55	-	-	-	18,50	31,84

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi (euro 1.972.695,96) che quelli passivi (euro 1.809.071,31) presentano valori in diminuzione rispetto a quelli dell'esercizio precedente (rispettivamente euro 2.848.378,69 ed euro 3.622.702,59).

I residui attivi presentano quote di riscossione inferiori a quelle di formazione (19,58 per cento contro 28,88 per cento), mentre i residui passivi mostrano quote di pagamento superiori a quelle di formazione (38,85 contro 31,84).

I residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 974.875,18, presentano una quota di formazione del 28,88 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 1.041.744,09, mostrano una quota di formazione pari al 31,84 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza 2020). I residui attivi iniziali, pari ad euro 2.848.378,69, presentano una

misura di smaltimento del 19,58 per cento, mentre i residui passivi iniziali, pari ad euro 3.622.702,59, mostrano una misura di smaltimento del 38,85 per cento.

La tabella che segue indica la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale nell'anno in esame.

Tabella 6 - Capacità di riscossione

Denominazione parametro	%
Capacità riscossione entrate proprie	35,52
Capacità di riscossione totale	47,53

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Entrambi gli indici considerati in tabella sono superiori al limite minimo stabilito dal d.m. 22 dicembre 2015 del Ministro dell'Interno.

La tabella "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione" del questionario indica accertamenti per IMU/TASI di euro 20.907,91 e riscossioni di euro 3.092,09, per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti di euro 12.000,00 con riscossioni pari a zero; i valori delle voci relative alle altre imposte sono pari a zero.

L'"Andamento della riscossione residui nell'ultimo quinquennio", indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 11.882,38, un riscosso in conto residui al 31 dicembre 2021 di euro 11.631,59, con una quota di riscossione del 97,89 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, di euro 2.118.878,00; per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 996,53, interamente riscossi e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 8.684,98; per le sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada i residui iniziali sono pari ad euro 37.473,14 interamente riscossi e con un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari a zero; per fitti attivi e canoni patrimoniali, i residui iniziali sono pari ad euro 1.200,00, con un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 450,35, una quota di riscossione del 37,53 per cento e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, di euro 1.749,65. Le voci relative alle altre entrate indicano valori pari a zero.

L'Ente deve, pertanto, accertare le somme di cui è creditore con maggiore attenzione, provvedendo, altresì, al recupero con migliore incisività.

#### 4.6 Gli organismi partecipati

La tabella che segue indica le partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021.

Tabella 7 - Partecipazione societarie al 31 dicembre.

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Esito ricognizione
-----------------------	------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------

SEGEN HOLDING S.r.l	DIRETTA	Attività di natura finanziaria: gestione delle partecipazioni nelle società, coordinamento tecnico e finanziario. È prevista la possibilità di gestire direttamente servizi pubblici locali	3,70	Piano di razionalizzazione adottato nel 2017 La scadenza originariamente prevista al 31/12/2021 è stata prorogata al 31/12/2022 e ancora al 31/12/2023 stante la necessità di adeguare lo statuto per rendere la società una holding pura.
C.A.M. S.p.a.	DIRETTA	Gestione del servizio idrico integrato	1,32	Mantenimento
CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI E AMBIENTALI VALLE ROVETO	DIRETTA	Gestione patrimonio Silvo- Pastorale	15,87	Liquidazione
SEGEN S.p.a. (società tramite: "Segen Holding S.r.l.")	INDIRETTA	Gestione dei servizi pubblici	Società tramite: 72,77; Ente: 2,70	Mantenimento
A.S.T. Azienda per lo Sviluppo del Territorio S.r.l. (società tramite: "Segen Holding S.r.l.")	INDIRETTA	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)	Società tramite: 75,00; Ente: 2,77	Piano di razionalizzazione adottato nel 2017. La scadenza originariamente prevista al 31/12/2021 è prorogata al 31/12/2023 stante la necessità di raggiungere il parametro del fatturato tenendo conto delle difficoltà dovute al Covid 19
ACIAM S.p.a (società tramite: "Segen S.p.a.")	INDIRETTA	Gestione dei servizi pubblici (impiantistica pubblica)	Società tramite: 0,02; Ente: 0,000741	Mantenimento
GAL Marsica S.c.a. r.l (società tramite: "Segen S.p.a.")	INDIRETTA	Gestione di programmi e progetti locali, regionali, nazionali ed europei	Società tramite: 5,18; Ente: 0,1911852	Non soggetta a razionalizzazione ex art. 1, comma 724, della l. n. 145 del 2018
CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI E AMBIENTALI VALLE ROVETO (società tramite: "Segen S.p.a.")	INDIRETTA	Gestione patrimonio Silvo- Pastorale	Società tramite: 2,38; Ente: 0,09877	Liquidazione

Il Comune, con delibera consiliare n. 34 del 23 dicembre 2022, ha approvato la ricognizione periodica di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, così disponendo: *"Di approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni nelle società: Segen Holding srl, AST srl [...] adottato con delibera di C.C. n. 30 del 29/09/2017, la quale prevede - Di prorogare al 31/12/2023 la scadenza del piano di razionalizzazione della società Segen Holding srl e di verificare l'adeguamento delle disposizioni statutarie della stessa quale holding pura - Di prorogare la scadenza del piano di razionalizzazione della società AST srl e di verificare alla data del 31/12/2023 con riferimento all'anno 2022 la situazione del fatturato della società; Di confermare la volontà della messa in liquidazione del*

*Consorzio Risorse Forestali ed Ambientale valle Roveto e di dare seguito alle azioni per la messa in liquidazione della società e lo scioglimento della stessa.”*

L’Organo di revisione, nella propria relazione, afferma che *“l’Ente ha in corso la conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati.”*

Alla luce di quanto sopra riportato, si raccomanda al Comune un puntuale monitoraggio dei rapporti con le partecipate, in particolare nel controllo dei debiti e crediti reciproci, al fine di evitare possibili squilibri economici e finanziari rilevanti per il proprio bilancio. Si ricorda che l’incertezza dei rapporti con gli organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta e puntuale rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale alla salvaguardia degli equilibri finanziari, posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

#### **4.7 Indebitamento**

L’Ente ha rispettato il limite stabilito dall’art. 204 del Tuel (risultato del rapporto fra la somma dell’importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 Tuel e con le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, inferiore al 10 per cento).

Tabella 7 – Limite indebitamento anni 2019-2021

2019	2020	2021
3,03%	2,01%	7,98%

Fonte: Questionari e Relazioni dell’Organo di revisione

#### **4.8 Spese di rappresentanza.**

Dal prospetto di cui all’art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 si evince che il Comune non ha effettuato spese di rappresentanza.

Il Comune ha pubblicato nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito istituzionale il regolamento interno delle spese di rappresentanza, approvato con delibera consiliare n. 9 del 31 luglio 2020.

#### **4.10 Debiti fuori bilancio**

Dal questionario debiti fuori bilancio risulta che l’Ente ha effettuato riconoscimenti ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. “a”, del Tuel, per euro 99.811,94, di cui euro 68.482,50 per sentenze esecutive ed euro 31.329,44 per acquisizione di beni e servizi, tutti imputati all’esercizio.

L'Oref, nella propria relazione ha affermato che i provvedimenti di riconoscimento sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di assicurare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile, con specifico riferimento alla tempestiva realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR, al rispetto del termine di legge per i pagamenti ed evitando la formazione di debiti fuori bilancio;
- alla corretta gestione dei residui e al rigoroso accertamento e al più efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari nonché alla congrua quantificazione, anche in chiave prospettica, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti dubbia esigibilità del fondo anticipazioni di liquidità e del fondo garanzia debiti commerciali;
- al rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla precisa, esaustiva, tempestiva compilazione e all'invio della documentazione contabile, al corretto inserimento delle informazioni nella banca dati della pubblica amministrazione, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- al tempestivo, corretto ed esaustivo inserimento e aggiornamento delle informazioni sulla piattaforma ReGiS.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

### **DISPONE**

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Civita d'Antino (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

L'Estensore  
Andrea DI RENZO  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 19 ottobre 2023  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Carla LOMARCO